



**Comitato Regionale Campania  
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: [cortesportiva@campania.fip.it](mailto:cortesportiva@campania.fip.it)

**COMUNICATO UFFICIALE N. 986 DEL 15.3.2024**

**Corte Sportiva di Appello n. 22**

Seduta del 15.3.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Giancarlo Borrelli

- visto il reclamo d'urgenza presentato dalla Società Pol. Basket Angri "A. Negro" avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 572, di cui al C.U. n° 947 del 13/03/2024, relativo alla gara n° 1459 del Campionato Divisione regionale 2, con il quale veniva irrogata al tesserato UMBERTO POSTIGLIONE squalifica tesserato per 2 gare per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri e tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra rivestita [art. 33,1/1b RG, art. 21,5a RG];
- sentito il primo arbitro, sig. Roberto Tammaro, il quale conferma quanto riportato nell' allegato al referto di gara, ivi compresa la frase offensiva indirizzata all'arbitro;
- sentito il secondo arbitro, sig. Giovanni Spera, il quale conferma la frase offensiva pronunciata dal tesserato Postiglione;
- sentito l'Udc, sig.ra Ornella Del Regno, la quale riferisce che, dalla sua posizione, non ha sentito la frase pronunciata dal giocatore;
- rilevato che, all'esito dell'istruttoria espletata, trovano conferma i comportamenti tenuti dal tesserato Umberto Postiglione;
- ritenuti infine che non sono applicabili le attenuanti generiche, peraltro neanche richieste, stante la presenza di precedenti, anche recenti

**PQM**

Rigetta il reclamo e conferma la sanzione della squalifica per due giornate al tesserato Umberto Postiglione, ai sensi degli artt. 33,1/1b RG e 21,5a RG.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Napoli, 15 marzo 2024

Il Presidente

Avv. Pasquale Raganati